



COMUNE DI RIBERA
PROVINCIA DI AGRIGENTO

**REGOLAMENTO DELL'UFFICIO LEGALE
DEL COMUNE DI RIBERA**

- Art. 1 – Istituzione dell' Ufficio Legale**
- Art. 2 - Compiti e Funzioni**
- Art. 3 - Compensi professionali**
- Art. 4 - Rapporti con gli altri Uffici**
- Art. 5 - Status giuridico**
- Art. 6 - Incarichi ad avvocati esterni**
- Art. 7 - Pratica forense**
- Art. 8 - Assistenza legale ad altri Enti**
- Art. 9 - Diritto di accesso**
- Art. 10 – Incompatibilità**
- Art. 11 - Norma finale e di rinvio**

REGOLAMENTO DELL'UFFICIO LEGALE DEL COMUNE DI RIBERA

Art. 1

Istituzione dell' Ufficio Legale

1. È formalmente istituito l'Ufficio Legale del Comune di Ribera le cui funzioni ed attribuzioni sono disciplinate dal presente Regolamento.
2. L'Ufficio Legale, altrimenti denominato “Avvocatura Comunale” provvede alla tutela dei diritti e degli interessi del Comune secondo le norme contenute nel presente regolamento.
3. L'Ufficio Legale è dotato dell'autonomia ed indipendenza caratterizzante la professione forense.

Art. 2

Compiti e Funzioni

1. Spetta all'Ufficio Legale la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'Ente sia nelle cause attive che passive innanzi alle autorità giudiziarie: Ordinaria, Amministrativa, Contabile, Tributaria e giudizi penali, mediante l'esercizio dell'azione civile, previa autorizzazione del Sindaco, secondo le regole proprie della rappresentanza in giudizio.
2. Oltre all'attività giudiziale, l'Ufficio legale svolge attività di consulenza legale agli organi istituzionali e gestionali dell'Ente con la formulazione dei pareri. Inoltre esprime il proprio parere in merito alla promozione, abbandono, rinuncia o transazione dei giudizi, predispone transazioni giudiziali e stragiudiziali d'intesa con le strutture organizzative interessate per materia.
3. Su richiesta del Segretario Generale ovvero dei singoli Dirigenti di Settore l'Ufficio Legale:
 - predispone transazioni giudiziali o stragiudiziali, d'intesa e con la collaborazione dei Dirigenti interessati o esprime pareri sugli atti di transazione;
 - suggerisce l'adozione di provvedimenti o altri fatti che possano determinare l'insorgere di una lite;
 - recupera, su formale richiesta degli organi direzionali competenti che, a tale scopo, devono fornire l'adeguata documentazione, i crediti vantati dall'amministrazione.
 - può nominare periti di parte, sia interni che esterni all'Amministrazione, sia in fase giudiziale che in fase stragiudiziale, qualora se ne ravvisi la necessità o l'opportunità

Art. 3

Compensi professionali

1. Al dipendente inquadrato come Funzionario – Avvocato, addetto all'Ufficio Legale, spettano i compensi professionali dovuti a seguito di sentenza favorevole all'Ente in controversie (patrocinate dall'Avvocatura comunale) giurisdizionali civili, amministrative, contabili e tributarie, secondo i principi del regio decreto 27.11.1933 n.1578 da aggiungere alla retribuzione salariale ed alla retribuzione di posizione e di risultato di cui al CCNL ove previste.
2. Il fondo dei compensi professionali dell'Avvocatura Comunale è costituito dal:
 - l'importo degli onorari e delle competenze liquidate dall'Organo Giudiziario a seguito di decisioni favorevoli all'Ente riconosciute in sentenza;
 - l'importo pari al 50%, degli onorari e delle competenze relativa al prospetto compensi onorari fiduciari dell'Ente, nel caso di esito favorevole all'Ente ove non intervenga la liquidazione giudiziale delle spese o nel caso di mancato recupero delle spese liquidate dal giudice o dall'arbitro, una volta esperita l'azione esecutiva. Rappresentano esito favorevole per l'Ente le seguenti fattispecie:

- le sentenze favorevoli all'Ente: quelle che in ogni fase e procedimento cautelare, di cognizione, di esecuzione ed eventuale opposizione ed in ogni grado, anche di appello, lasciano sostanzialmente intatto il provvedimento di cui si contende, ossia:
 - le sentenze nelle quali controparte sia soccombente;
 - le sentenze nelle quali controparte abbia rinunciato alla domanda o agli atti del giudizio;
 - le sentenze con spese compensate, non di soccombenza, anche interlocutorie;
 rientrano, quindi, in tale categoria anche le sentenze che dichiarano l'improcedibilità, l'estinzione, la perenzione, l'inammissibilità, il difetto di legittimazione ad agire, la carenza di interesse ed altre formule analoghe, o siano sostanzialmente respinte le domande formulate da controparte, lasciando intatto il provvedimento impugnato;
 - ordinanze o provvedimenti analoghi, del giudice ordinario o amministrativo, che definiscono giudizi cautelari o fasi cautelari di un giudizio in senso favorevole all'Ente;
 - sentenze, ordinanze o provvedimenti giurisdizionali analoghi, che dichiarano estinto il giudizio per inattività della parte avversaria.
- Alle sentenze favorevoli sono equiparati i decreti ingiuntivi non opposti, i lodi arbitrali e gli altri provvedimenti nei quali sono sostanzialmente accolte le domande dell'Ente (solo a titolo meramente esemplificativo: domanda di insinuazione al passivo ex art. 93 L.F., dichiarazione tardiva di credito ex art. 101 L.F., opposizione allo stato passivo ex art. 98 L.F., azioni possessorie, azioni petitorie, richieste di provvedimenti cautelari), nonché le transazioni giudiziali comunque favorevoli all'Amministrazione in relazione alle pretese di controparte, ossia quando l'importo corrisposto alla controparte sia inferiore alla metà della domanda.
- 3. In caso di incarico professionale congiunto con altro professionista esterno, il compenso liquidato dall'Autorità Giudiziaria sarà corrisposto all'Avvocato comunale in misura pari al 50%. Alla liquidazione dei compensi professionali di cui sopra spettanti all'Avvocato provvede semestralmente il Dirigente sulla scorta della proposta di determinazione formulata dall'Ufficio Legale.
- 4. L'amministrazione provvede, altresì al pagamento delle spese necessarie per l'esercizio della professione forense.

Art. 4

Rapporti con gli altri Uffici

1. I singoli Settori sono tenuti a fornire all'Ufficio Legale, nei tempi da esso indicati, tutti i chiarimenti, le notizie ed i documenti necessari per l'adempimento dei suoi compiti ivi compresa la costituzione in giudizio.
2. I Settori sono anche tenuti a fornire, a richiesta, gli eventuali supporti tecnici e professionali necessari all'adempimento dei compiti dell'Ufficio legale.

Art. 5

Status giuridico

1. Il dipendente inquadrato come Funzionario – Avvocato addetto all'Ufficio Legale è iscritto nell'elenco speciale previsto dalla legge sull'ordinamento della professione forense con oneri a carico del Comune. È soggetto alle norme che regolano il rapporto di impiego dei dipendenti degli Enti Locali e, per quanto attiene al rapporto professionale, alla disciplina prevista dalla legge sull'ordinamento della professione forense di cui al R.D.L. 27.11.1993 n. 1578 e s.m.i., rivestendo il duplice status di professionisti e dipendenti di una pubblica amministrazione.
2. In virtù di detto particolare status, l'avvocato esplica i propri compiti difensivi in piena autonomia e indipendenza. L'orario di lavoro del legale dell'Ente, tenuto conto della vigente

normativa contrattuale, è articolato in maniera flessibile, in relazione alle esigenze professionali.

3. L'Avvocato Comunale, per la tempestività del servizio e per le esigenze correlate all'economicità ed all'organizzazione del Comune, utilizzerà il proprio mezzo di trasporto, con diritto alle indennità ed ai rimborsi come disciplinati dalla vigente normativa e comunque, anche in deroga, al rimborso delle spese di carburante nei limiti dell'indennità chilometrica.
4. In applicazione del "Regolamento per la formazione permanente" approvato dal Consiglio Nazionale Forense in data 13 luglio 2007, tutti gli avvocati che compongono l'Avvocatura hanno l'obbligo di conseguire crediti formativi partecipando agli eventi previsti dal citato regolamento. Le spese di partecipazione sono a carico del Comune.
5. L'Ente garantisce al professionista le risorse necessarie per l'aggiornamento professionale continuo, nonché la copertura assicurativa derivante dalla responsabilità professionale.

Art. 6

Incarichi ad avvocati esterni

1. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio del Comune possono essere conferiti dal Sindaco, autorizzato dalla Giunta Comunale, ad Avvocati esterni, anche con mandato congiunto, previa sottoscrizione dell'atto di convenzione, nei seguenti casi:
 - cause di particolare complessità;
 - casi che necessitano di particolare specializzazione non presente all'interno dell'ufficio;
 - richiesta da parte del Responsabile dell'Ufficio Legale motivata dall'eccessivo carico di lavoro tale da rendere difficoltosa la gestione della pratica;
 - altre situazioni di carattere eccezionale.
2. L'atto di convenzione, sottoscritto dal Responsabile dell'Ufficio Legale e dal libero professionista, dovrà prevedere il compenso da erogare al legale incaricato, che in funzione della complessità della lite, non potrà essere superiore come importo economico al valore medio di liquidazione previsto dalle tabelle dei compensi professionali degli avvocati di cui al D.M. n. 140 del 20.07.2012 Ministero Giustizia (*G.U. n. 195 del 22.8.2012*) (Tabelle A e B). Dovrà, altresì, prevedere che in caso di soccombenza parziale il compenso come sopra determinato verrà decurtato del 25%, in caso di totale soccombenza ed in caso di sentenza per incompetenza territoriale, per materia o per valore verrà decurtato del 50%. In caso di mandato congiunto il compenso come sopra determinato potrà essere aumentato del 20%.

Art. 7

Pratica forense

1. Presso l'Ufficio Legale può essere compiuta la pratica forense, a titolo completamente gratuito, per l'esercizio dell'attività professionale di Avvocato anche da soggetti non dipendenti del Comune.
2. La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione all'impiego presso l'Amministrazione comunale e non può durare oltre il tempo minimo utile per essere ammessi all'esame di stato.

Art. 8

Assistenza legale ad altri Enti

1. L'Ufficio Legale può fornire assistenza legale ad altri Comuni, previa stipula di apposite convenzioni ex art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con le quali vengono stabiliti i rapporti e gli oneri a carico dei contraenti per l'utilizzo della stessa, ivi compresi i compensi professionali spettanti all'Avvocatura Comunale.

2. La medesima Avvocatura, previa autorizzazione del Sindaco e della Giunta Comunale, può fornire assistenza legale anche a soggetti pubblici o Società nei quali il Comune di Ribera abbia una partecipazione, nel rispetto dell'ordinamento professionale.
3. Ai soggetti di cui sopra l'Avvocatura Comunale può fornire, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, pareri scritti in ordine a questioni giuridiche relative alla loro attività, con espresso divieto di fornire assistenza legale e pareri nei casi di conflitto di interessi, anche solo potenziale, nei confronti dell'Amministrazione.
4. Le prestazioni di cui ai precedenti commi possono essere svolte solo qualora non vi sia nocumento per la normale attività dell'Ufficio Legale svolta a favore dell'Amministrazione.
5. Qualora il nocumento sopravvenga, la sospensione delle prestazioni è effettuata tramite comunicazione al Sindaco, al Segretario Generale da parte dell'Avvocato.
6. Con le stesse modalità di cui agli articoli precedenti l'Ufficio Legale può stipulare apposite convenzioni, ex art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con altri Enti per la domiciliazione reciproca presso Autorità Giudiziarie con sede in altri Circondari.

Art.9

Diritto di accesso

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L. 7.8.1990 n. 241 s.m.i., in virtù del segreto professionale già previsto dall'ordinamento, nonché al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e difesa, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:
 - a. Pareri resi in relazione a liti potenziali o in atto;
 - b. Atti difensivi e relative consulenze tecniche;
 - c. Corrispondenza relativa agli affari di cui alle lettere a) e b);
 - d. Rapporti ed atti di promozione di azioni di responsabilità avanti alle competenti Autorità giudiziarie e contabile.

Art. 10

Incompatibilità

1. Oltre alle incompatibilità previste per i dipendenti degli enti locali si applica all' Avvocato Comunale, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.P.R. 31 dicembre 1993 n. 584 recante norme sugli incarichi consentiti e vietati agli avvocati dello Stato ex art. 53 D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165.

Art. 11

Norma finale e di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nel R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611 convertito con L. 22.1.1934 n. 36 s.m.i, purché compatibili con l'ordinamento dell'Avvocatura Comunale.